



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.13

OGGETTO: Istituzione a mezzo di convenzione, della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento.

L'anno duemilatredici (2013) addì ventidue (22) del mese di Maggio, alle ore 18.30 nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori :

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDRIOLO Francesco	SI	NO
2	CARBONATO Giuseppe	SI	NO
3	CHIODI Celso	SI	NO
4	DEBOLE Andrea	SI	NO
5	FERRARI Giovanni	SI	NO
6	GHIBAUDI Mario	SI	NO
7	LUISE Pierangelo	SI	NO
8	SACCO Silvia Angela	NO	SI
9	SCAFFINO Giuseppe	NO	SI
10	STELLA Raffaella	SI	NO
11	TAGLIANI Gianni	SI	NO
12	TORTI Laura	NO	SI
13	TUCCIO Giovanni	NO	SI
	TOTALI	9	4

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Pierangelo LUISE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivia.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE A MEZZO DI CONVENZIONE, DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Comunale

.....
Il Responsabile Servizio Finanziario

.....
Il Responsabile Servizio Segreteria

.....
Il Responsabile UOP Ambiente e Territorio

.....
Il Responsabile UT II Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che *“ i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”*;

il comma 5 dello stesso art. 23, ha precisato che la nuova disciplina *“si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”*, termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Preso atto della richiesta avanzata in merito dal Comune di Guazzora, con il quale sono in corso una serie di convenzioni riguardanti la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni, nell'ambito del progetto mirante ad incentivare l'associazionismo comunale portato avanti dalle più recenti normative statali sul tema;

Dato atto che l'istituzione della Centrale Unica di Committenza non graverà di alcun onere il Bilancio del Comune di Castelnuovo Scrvia;

Ritenuto di costituire la centrale di committenza a mezzo di convenzione utilizzando il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”* di cui all'art. 30 del TUEL;

Visti lo schema di convenzione, composto da n. 15 articoli, e di regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, composto da n. 17 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

Rilevato che negli atti di cui al punto precedente è prevista la costituzione della Centrale di Committenza presso il Comune di Castelnuovo Scrvia, mediante il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”*, che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sul bilancio comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei Sigg. Consiglieri, sinteticamente riportati nell'allegato C) alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nove e astenuto uno (Ferrari) espressi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n.10 Consiglieri;

DELIBERA

1) di promuovere la costituzione della Centrale di Committenza, presso il Comune di Castelnuovo Scrvia, che opererà secondo il modello della *“delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”* e utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sul bilancio comunale;

2) di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 15 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 17 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con:

astenuti n. 1 (Ferrari)

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 0

resi nei modi di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Castelnuovo Scrivia (Comune Capofila)

tra

1. Il Comune di Castelnuovo Scrivia in persona del, domiciliato per la sua carica in, (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

e

1. Il Comune di Guazzora, in persona del, domiciliato per la sua carica in, (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo Scrivia e di Guazzora, i quali già gestiscono in forma associata i servizi di protezione civile e polizia locale intendono gestire in forma associata la "centrale unica di committenza" (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 32 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che al comma 3 bis - comma aggiunto dall'art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nel rispetto delle Direttive CEE n. 2004/17 (art. 29) e n. 2004/18 (art. 11) - prevede che "i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";

Vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Castelnuovo Scrivia n. del

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Guazzora n. del

Visto l'art. 32 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione il Comune di Castelnuovo Scivia e il Comune di Guazzora, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà ai sensi dell'art.24, comma 6, dello Statuto dell'Unione operando secondo il modello operativo "diffuso" in cui l'Unione agisce "per conto" degli aderenti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio.

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale Unica di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti dal Comune di Castelnuovo Scivia ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata dal sino al
- 2) Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
- 3) La presente convenzione è di "tipo aperto" e consente pertanto l'adesione successiva di altri Comuni ed Enti Locali, anche non facenti parte dell'Unione. In caso di nuove adesioni, sarà il solo Consiglio del Comune Capofila (e non anche i Consigli Comunali degli altri Enti già aderenti) a deliberare l'ingresso del nuovo Ente e le relative condizioni di partecipazione.

Art. 6 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le somme assegnate alla Centrale Unica di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite come segue:

Comune	Costi generali	Costi speciali	Note
Guazzora	-	-2% importo a base d'asta sino a 200mila -1% oltre 200mila sino a 500mila -0,7% oltre 500mila	I costi speciali vengono versati solo in caso di effettivo ricorso alla C.U.C. da parte del Comune interessato.

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati.

4. I comuni aderenti si impegnano ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al proprio personale operante presso la Centrale di Committenza una quota dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), nonché eventuali ulteriori spese non previste, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 7 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune di Castelnuovo Scivia provvede alla vigilanza sull'esecuzione degli atti e sull'esercizio dell'attività inerenti la Centrale di Committenza.

2. Qualora la stessa ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, il Comune interessato diffida la C.U.C. a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata e ingiustificata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico del Comune Capofila il rimborso dei danni, debitamente documentati, eventualmente causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle ingiustificate omissioni di cui al comma precedente.

Art. 8 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 5, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi, e previo pagamento della quota residua di spese a proprio carico, con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 9 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo tra gli stessi, o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Unione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 10 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Castelnuovo Scivia

Il

.....

Comune di

Il

.....

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA**

Approvato con D.C.C. n..... del

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:
 - 4) collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
 - 5) definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
 - 6) collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - 7) collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
 - 8) definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
 - 9) definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
 - 10) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - 11) nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 12) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - 13) collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
 - 14) cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
 - 15) trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso il Comune di Castelnuovo Scrivia (Comune Capofila), Via Garibaldi, n. 43, 15053 Castelnuovo Scrivia (AL), che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, di norma entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la eventuale pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune e della Unione, come pure, nelle forme eventualmente previste, inviati alla Provincia di Alessandria, alla Regione Piemonte e al Ministero delle Infrastrutture.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
 2. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
 3. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
 4. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 5. l'adozione della determina a contrarre;
 6. la stipula del contratto d'appalto;
 7. l'affidamento della direzione dei lavori;
 8. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 9. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
 10. il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, dei ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, le richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza. Nel caso in cui il RUP, in base all'assetto organizzativo del singolo Comune, sia individuato in un amministratore, dovrà essere affiancato, a cura ed oneri del Comune, da una figura tecnica di supporto al RUP, che controfirmerà tutti gli atti di competenza del RUP.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.
2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

Art. 7 – Limiti di applicazione.

1. La Centrale Unica di Committenza opera per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario per importi compresi **tra 40.000 € e 200.000 €** per i lavori, servizi e forniture esclusa IVA.
2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. Per la scelta del "cottimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. dell'Ente Convenzionato può affidare direttamente, senza ricorrere alla C.U.C., ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato, lavori, servizi e forniture. Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario o per l'acquisizione di beni singoli a titolo sperimentale.

4. Il R.U.P. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, quando non intenda procedere all'affidamento diretto, richiede alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal singolo Comune interessato o dalla Centrale Unica di Committenza.

6. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino a 200.000 €, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal singolo Comune interessato o dalla Centrale Unica di Committenza.

7. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del presente Regolamento.

Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.

2. Sono eseguibili in economia i lavori, servizi e forniture contemplati dall'apposito Regolamento per gli affidamenti in economia, approvato, in conformità al Codice dei Contratti, dal singolo Comune interessato.

3. In mancanza di regolamento comunale per gli acquisti in Economia la C.U.C. non potrà procedere ad affidamenti mediante cottimo fiduciario.

4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

Art. 9 – Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario".

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;

c) le modalità di esecuzione;

d) le modalità ed i tempi di pagamento;

e) le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;

f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;

g) il prezzo indicativo o a base d'asta;

h) i criteri di aggiudicazione;

i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;

j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

Art. 10 – Criteri di scelta del contraente.

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitoli o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

Art. 11 – Acquisti sul mercato elettronico.

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito in L.94/2012) che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite nella convenzione di adesione alla C.U.C.

Art. 13 – Dotazione del personale.

6. Il Comune Capofila assicura la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, regolamentando, con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

7. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune Capofila, unitamente al Vice Responsabile che lo affianca nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

8. Ai medesimi viene riconosciuto nell'atto di nomina un riconoscimento economico connesso all'espletamento delle funzioni aggiuntive di cui al presente Regolamento.

Art. 14 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta da 3 membri; almeno un componente deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti. Il presidente è individuato nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dell'Ente convenzionato ovvero nel Responsabile della Centrale di Committenza.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune interessato e del Comune Capofila sede della CUC.

Art. 15 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Recesso.

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 17 – Controversie e contenziosi.

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 18 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione che ne dispone l'approvazione.

Il Sindaco illustra la necessità fatta presente dal Comune di Guazzora di costituire una centrale unica di committenza per gli appalti di servizi lavori e forniture superiori ai 40.000,00 euro, essendo un comune inferiore ai 5000 abitanti e ricorda che già diverse funzioni sono state convenzionate tra Castelnuovo e Guazzora e altre lo saranno a breve come previsto dalla legge.

ENTRA IL CONSIGLIERE SACCO

Il Consigliere Ferrari chiede se si tratta di una convenzione e se si crea un nuovo organismo per la gestione degli appalti.

Il Sindaco afferma che si tratta di una convenzione e che la delibera prevede anche l'approvazione del regolamento per il funzionamento della centrale di committenza.

Il Segretario comunale precisa che non si tratta della creazione di un nuovo organismo, inteso come Ente, oltre ai due comuni di Castelnuovo Scivria e di Guazzora; semplicemente il comune di Castelnuovo Scivria mette a disposizione del Comune di Guazzora i suoi funzionari e le sue strutture per la gestione degli appalti sopra i 40.000,00 euro (come imposto dalla legge); chiarisce che il Comune di Castelnuovo Scivria non avrebbe alcun obbligo di stipulare la convenzione e lo fa solo nell'ambito di una visione solidaristica e di sostegno per i Comuni del territorio, mentre è il comune di Guazzora che deve, per espressa previsione normativa, gestire obbligatoriamente in forma associata una centrale unica di committenza per la gestione dei suddetti appalti.

Il Consigliere Ferrari chiede chiarimenti in merito all'art. 13 relativamente, in particolare, ai costi per il comune di Castelnuovo Scivria, ai compensi per la commissione della centrale unica di committenza e chiede se il comune di Castelnuovo Scivria dovrà, a seguito dell'approvazione della convenzione, avvalersi necessariamente della centrale unica anche per gli appalti che non coinvolgono il Comune di Guazzora.

Il Segretario Comunale chiarisce che il Comune di Castelnuovo Scivria in teoria potrebbe avvalersi della centrale unica di committenza, ma che si tratta di un'ipotesi astratta e che difficilmente si concretizzerà, perché l'obiettivo della legge in questione è quello di fornire un supporto organizzativo e di competenze specifiche che si presuppone possano mancare nei piccoli comuni dotati di un numero esiguo di personale, mentre per i Comuni di dimensioni maggiori, quali è quello di Castelnuovo Scivria, si presume che le professionalità presenti siano adeguate a gestire gli appalti di importo superiore ai 40.000,00 euro.

Il Consigliere Ferrari chiede come mai non vengono indicati i nomi dei funzionari coinvolti come è avvenuto in occasione dell'approvazione della convenzione con il Comune di Guazzora per il servizio di polizia locale.

Il Segretario comunale chiarisce che non sono stati indicati i nominativi dei funzionari perché il Regolamento dispone siano nominati con decreto del Sindaco Capo Convenzione.